



Prot. n. 15681/SS

Aosta, 26 agosto 2021

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI

In assenza della dirigente della Struttura personale scolastico;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 *“Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”* e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l'articolo 1-*quater*, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*ter*, del citato DL 22/2020, introdotto in sede di conversione in legge, che ha previsto che le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, siano disciplinate in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedure informatizzate;

Département surintendance des écoles

Personnel scolaire - Bureau administratif

Dipartimento sovrintendenza agli studi

Personale scolastico - Ufficio amministrazione

51.01.11

11100 Aoste
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273380
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273380
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.80002270074

RICHIAMATO l'articolo 29 (*Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze*) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 che ha stabilito che, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale e della realizzazione della piattaforma informatica, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 4 ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all'anno scolastico 2021/2022;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione il 13 luglio 2020 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 luglio 2020, recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 9362 del 3 giugno 2021, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 51, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 12 luglio 2021, concernente, tra l'altro, le disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60;

VISTO, in particolare l'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 51/2021, ai sensi del quale, per quanto non previsto dallo stesso D.M., valgono le disposizioni contenute nell'O.M. 10 luglio 2020. n. 60;

ATTESO che le disposizioni di cui alla sopracitata O.M. n. 60/2020 e al suddetto D.M. n. 51/2021, rispettivamente in relazione alla costituzione delle graduatorie regionali e di istituto e alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie regionali e alle correlate graduatorie di istituto di II fascia, trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 13458 del 26 luglio 2021, concernente le procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle istituende graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e alle correlate graduatorie di istituto di II fascia, in attuazione dell'articolo 10 dell'O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande;

RICHIAMATA la nota del Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 14585 del 9 agosto 2021, con la quale le domande pervenute, riferite all'iscrizione nei suddetti elenchi aggiuntivi, sono state assegnate, sulla base dei criteri indicati nella nota stessa, alle competenti istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, con delega per la funzione di verifica dei requisiti di accesso, di convalida o rettifica dei punteggi proposti dal sistema informatico, nonché di convalida delle altre dichiarazioni rese dagli aspiranti nelle predette domande;

RILEVATI gli esiti delle valutazioni e delle convalide delle domande degli aspiranti all'iscrizione negli elenchi aggiuntivi, risultanti dal sistema informatico, operate dalle competenti istituzioni scolastiche sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti nella relativa domanda;

PRESO ATTO delle comunicazioni inviate dalle competenti istituzioni scolastiche, con le quali sono stati forniti i nominativi degli aspiranti che, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi, non risultano in possesso dei requisiti di iscrizione prescritti dal D.M. n. 51/2021, anche alla luce del parere ministeriale fornito con nota prot. n. 1112 del 22 luglio 2021, e/o del requisito della piena conoscenza della lingua francese prescritto dalla vigente normativa regionale e sono state specificate le relative motivazioni;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'O.M. n. 60/2020, è escluso dai sopracitati elenchi aggiuntivi l'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso e l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;

ATTESO che è, inoltre, escluso dagli elenchi aggiuntivi l'aspirante che non risulta in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto dalla vigente normativa regionale;

CONSIDERATO che il possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti, inseriti negli elenchi aggiuntivi, nella domanda di iscrizione deve essere accertato mediante la procedura prevista dall'articolo 8, commi 7, 8 e 9, dell'O.M. n. 60/2020;

RICHIAMATO l'articolo 9, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020, in relazione alla pubblicazione dei sopracitati elenchi aggiuntivi;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono pubblicati gli allegati elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie regionali per le supplenze su posto comune, su classe di concorso e di sostegno del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 2 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020, gli aspiranti sono ammessi nei suddetti elenchi aggiuntivi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza degli elenchi medesimi.

Art. 3 – Si fa riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche agli elenchi aggiuntivi per errori occorsi in sede di valutazione delle domande.

Art. 4 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono esclusi dagli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, gli aspiranti inseriti nell'elenco allegato, in relazione alle graduatorie e per le motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo.

Art. 5 – Il presente decreto, completo dei relativi allegati, è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS)" e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

PER LA DIRIGENTE
LA COORDINATRICE
Marina FEY
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 5 elenchi aggiuntivi alle I fascia delle GRS
n. 1 elenco nominativo esclusi